



COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 30/06/2021

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE.

L'anno 30/06/2021, addì trenta del mese di giugno alle ore 10:00 , nella SALA CONSILIARE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE FABRIZIO VARRIALE il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Funzione	Presenza
1	VITA FRANCO	SINDACO	PRESENTE
2	ARCANGELI ANNALISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	CIAVATTA CLAUDIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	FRANCIONI FABIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	VARRIALE FABRIZIO	PRESIDENTE	PRESENTE
6	DE FAZIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	PERUGINI GIULIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	DE PAOLIS FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	PAOLETTI PAOLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	PIETRO SOLDATELLI	CONSIGLIERE	PRESENTE
11	BACCHIOCCHI FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
12	POLICI NICOLA ALBERTO	CONSIGLIERE	ASSENTE
13	FEDERICI ALESSIA	CONSIGLIERE	PRESENTE

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE.

Il Sindaco F. Vita prende la parola ed illustra il punto all'ordine del giorno spiegando come l'aumento delle tariffe sia determinato dall'incidenza dei maggiori costi del servizio di raccolta rifiuti. L'Amministrazione Comunale avrebbe voluto modificare tale ripartizione tecnica dei maggiori costi, cercando di farla ricadere maggiormente sulle utenze non domestiche anziché sulle domestiche, purtroppo non è possibile, pertanto l'Amministrazione si impegna con successivo atto di giunta ad introdurre delle agevolazioni per le persone in difficoltà.

Il Sindaco F. Vita dà la parola **al Responsabile settore Tributi, dott. ssa M. Lucia Torri** presente in aula che illustra nel dettaglio la proposta in discussione quindi spiega anche tecnicamente il procedimento di calcolo delle tariffe della tassa rifiuti 2021.

L'ass.re com.le G. Perugini interviene rilevando la penosità di dover aumentare le tariffe della TARI in questo difficile momento pur riconoscendo l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge.

Conferma quindi l'impegno nel cercare soluzioni a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà.

Il cons.re com.le P. Soldatelli rileva come ogni maggioranza vota le proprie tariffe, per tale ragione fa dichiarazione di voto contrario alla proposta in discussione.

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente pone a votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), disciplinata dall'art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)”.

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 6 attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
- con le Direttive 443/2019/R/rif e 444/2019/R/rif, l'ARERA ha adottato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- in particolare, con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

- L'articolo 5 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza, prevedendo che per l'annualità 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti, tra l'altro:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1).

In tale quadro normativo di riferimento si collocano, le disposizioni introdotte dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla legge di conversione n. 58/2019, con decorrenza

dal 30 giugno 2019, che ha riscritto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, commi 15 e seguenti. In particolare, ai sensi del nuovo articolo 13, comma 15-ter del decreto legge 201/2011:

- la pubblicazione (sull'apposito sito informatico a seguito del previsto invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze) entro il 28 ottobre di ciascun anno delle deliberazioni concernenti – tra l'altro – la TARI (tributo e non anche la definizione della tariffa corrispettiva) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati costituisce una condizione di efficacia delle medesime statuizioni, per l'anno fiscale di riferimento;
- - i versamenti dei tributi, “la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. Pertanto, il menzionato decreto-legge n. 34/2019, al comma 15-bis, ferma restando la facoltà per il Comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

Richiamati inoltre:

- L'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 che dispone che “*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno finanziario 2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2021;

Visto il Piano Finanziario TARI per l'anno 2021 con importo complessivo pari ad € 1.659.264,00 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21.06.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 5° "Tributi, Economato, Provveditorato" e del parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore 3° - Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 3, (P. Soldatelli, F. Bacchiocchi, A. Federici), astenuti n. 0, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

1. di adottare per l'anno 2021 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, determinate in applicazione dei coefficienti indicati dal DPR 158/99 ed in accordo ai contenuti della Delibera ARERA n. 443/2019 facendo riferimento al valore relativo all'anno a-2, cioè quello dell'anno 2019 desunto dal conto consuntivo riproporzionato alla soglia del 100%, che si allegano al presente provvedimento, Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale;
2. *di dare atto che con successive Deliberazioni di Giunta Comunale verranno definite dall'Amministrazione Comunale le agevolazioni che saranno finanziate con risorse erogate dallo Stato;*
3. di dare atto che le Tariffe TARI 2021 coprono integralmente il costo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad € 1.659.264,00 e che la spesa *de qua* trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno finanziario 2021;
4. di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 in base all'aliquota deliberata annualmente;
5. di stabilire che il versamento del tributo TARI per l'anno 2021 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: prima rata entro il **30 Settembre** - seconda rata entro il **15 Novembre**;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7. di trasmettere il Piano TARIFFARIO TARI 2021, il PEF TARI 2021 e tutti i documenti allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione;

Su proposta del Presidente si passa a votare per il conferimento dell'immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 3, (P. Soldatelli, F. Bacchiocchi, A. Federici), astenuti n. 0, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento TARI ordinaria per l'annualità 2021.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FABRIZIO VARRIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giorgio Giorgetti

(atto sottoscritto digitalmente)